

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO

(emanato con D.R. n. 311 del 16 giugno 2011)

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Fermo restando l'affidamento di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario anche a tempo determinato, il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 23 della Legge 30.12.2010 n. 240, i criteri e le modalità per il conferimento di contratti per attività di insegnamento a soggetti esterni all'Università.
2. Rientrano tra i destinatari dei contratti di cui al comma 1:
 - a. esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi;
 - b. soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali;
 - c. docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

Art. 2

Criteri e modalità per le selezioni pubbliche dei candidati

1. Per le finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento, anche per specifiche esigenze didattiche integrative, previa deliberazione degli Organi accademici nell'ambito delle rispettive competenze e delle relative disponibilità di bilancio, nel rispetto del codice etico, vengono indette specifiche selezioni pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità delle graduatorie dei vincitori.
2. Nei bandi di selezione, emanati con provvedimenti dei Responsabili delle Strutture didattiche competenti comprese le Scuole di specializzazione, devono essere indicati i settori scientifico-disciplinari cui si riferiscono gli insegnamenti da coprire. I bandi stabiliscono inoltre i criteri e le modalità in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati in relazione al settore scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere.
3. Costituiscono criteri generali di cui tener conto nel valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo dei candidati:
 - a) titolo di dottore di ricerca, specializzazione medica, abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, ovvero titoli equivalenti conseguiti all'estero;
 - b) attività didattica svolta anche all'estero;
 - c) attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;

- d) congruenza con il settore scientifico-disciplinare per il quale è stata bandita la selezione;
 - e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - f) continuità temporale della produzione scientifica.
4. Nel caso di incarichi retribuiti, il provvedimento di indizione della selezione deve attestare la copertura finanziaria a carico del budget assegnato alla struttura.

Art. 3 Deroghe

1. In deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 2, con motivata delibera della struttura didattica competente, adottata previo accertamento dei requisiti richiesti, è consentito il conferimento diretto di incarichi di insegnamento, senza l'attivazione di procedure selettive, a:
- a) professori e ricercatori universitari in quiescenza;
 - b) esperti altamente qualificati di cui all'art. 1, comma 2 lett. a);
 - c) docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) al fine di favorire l'internazionalizzazione.

Art. 4 Modalità di conferimento delle attività didattiche

1. Le attività didattiche riconducibili alla fattispecie prevista dall'art. 23 della Legge n. 240/2010, possono essere conferite a titolo oneroso o gratuito, mediante contratti di diritto privato di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 e segg. del codice civile ai soggetti di cui all'art. 1 comma 2.
2. I contratti per le attività di insegnamento conferiti ai soggetti di cui al precedente art. 1 comma 2 lett. a) rientranti nella fattispecie di cui all'art. 23 comma 1° della legge n. 240/2010, possono essere conclusi a titolo oneroso o gratuito previa verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale degli aspiranti alla titolarità del contratto da parte del Nucleo di valutazione e, se conferiti a titolo gratuito, i relativi titolari devono documentare tramite idonea autocertificazione il possesso di un reddito di lavoro autonomo annuo non inferiore a 40.000 euro lordi o di lavoro dipendente. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici ai sensi della normativa vigente, non possono eccedere nell'anno accademico il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio.
3. Gli incarichi di insegnamento a contratto conferiti ai soggetti di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) riconducibili alla fattispecie prevista dall'art. 23 comma 3° della Legge n. 240/2010, sono attribuiti nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo, anche utilizzando fondi appositamente donati da privati, imprese o fondazioni mediante proposta formulata al consiglio di amministrazione dal rettore, anche su richiesta delle strutture interessate, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato sul sito internet dell'Università.

Art. 5

Diritti e doveri soggetti incaricati

1. Nell'ambito della programmazione didattica definita dalle strutture competenti, i soggetti incaricati ai sensi del presente regolamento, adempiono alle competenze assegnate, consistenti nel tenere il corso di insegnamento, assicurando le ore di lezione dallo stesso previste, ovvero nello svolgere le attività didattiche integrative, e nel partecipare agli esami di profitto, alle sedute di laurea, al ricevimento e all'assistenza degli studenti, alle attività di orientamento, tutorato, programmazione e organizzazione didattica e accertamento dell'apprendimento, secondo quanto previsto nei regolamenti didattici.
2. Al termine delle attività didattiche relative all'incarico, i docenti di cui sopra sono tenuti a presentare apposito registro, debitamente compilato e attestante l'effettivo svolgimento del corso, al responsabile della struttura didattica per il successivo visto.
3. Le prestazioni devono essere personalmente eseguite dal docente incaricato, il quale non può valersi di sostituti.
4. Per la durata dell'incarico i soggetti di cui sopra partecipano, ad esclusione delle deliberazioni relative ai posti di ruolo e al conferimento degli incarichi didattici, alle sedute degli organi accademici di cui fanno parte in conformità con quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università.

Art. 6

Autorizzazioni

1. Le attività didattiche disciplinate dal presente Regolamento conferite a studiosi ed esperti dipendenti di Amministrazioni pubbliche, anche in aspettativa o congedo per motivi di studio, e ai professori, ai ricercatori provenienti da altri Atenei, devono essere autorizzate ai sensi della normativa vigente.
2. Gli assegnisti, i dottorandi di ricerca, i borsisti post-dottorato e gli altri soggetti incaricati dello svolgimento di attività di ricerca all'interno di strutture universitarie, sono tenuti a presentare il nulla osta del responsabile della ricerca o del coordinatore del dottorato di ricerca.

Art. 7

Incompatibilità

1. Non possono essere titolari di contratti di insegnamento coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che dispone il conferimento ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
2. Ai dottorandi di ricerca è consentita la partecipazione alle procedure selettive di cui all'art. 2 unicamente per lo svolgimento di attività didattiche integrative.

Art. 8
Durata e rinnovi

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento ovvero lo svolgimento di attività didattiche integrative, hanno la durata di un anno accademico.
2. I contratti di insegnamento, ivi compresi quelli stipulati a seguito delle selezioni pubbliche di cui all'art. 2, possono essere conferiti al medesimo soggetto per non più di cinque anni accademici consecutivi.
3. L'attività svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università.

Art. 9
Compensi

1. Il trattamento economico degli incarichi a titolo oneroso, compresi i contratti di cui all'art. 23, comma 2 della legge n. 240/2010 nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale previsto dalla medesima disposizione, è determinato dal consiglio di amministrazione dell'Università, previo parere del senato accademico, secondo le rispettive competenze e nei limiti delle compatibilità di bilancio.
2. Il compenso previsto per gli incarichi è subordinato all'effettivo svolgimento degli stessi come attestato nel registro di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il Regolamento per la disciplina dei professori a contratto emanato con D.R. n. 157 del 29.1.1999 e successive modificazioni è abrogato.
2. Le norme del presente regolamento entrano in vigore per le attività di insegnamento relative all'anno accademico 2011/2012.